

Modello Eas: variazioni 2024 da inviare entro il 31 marzo 2025

di **Alessandro Bonuzzi**

OneDay Master

Regimi iva speciali: modalità particolari di applicazione dell'imposta

Scopri di più

Il **modello Eas** deve essere **inviato entro il prossimo 31 marzo 2025**, per comunicare eventuali **variazioni di dati**, precedentemente trasmessi, intervenute nel corso del **2024**.

L'adempimento, infatti, va effettuato entro il 31 marzo dell'**anno successivo** rispetto all'anno in cui si è verificata la modifica. Invece, per gli enti di **nuova costituzione**, il modello Eas deve essere presentato **entro i 60 giorni successivi**.

Si tratta di un appuntamento importante, siccome le agevolazioni fiscali – **non imponibilità** ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva dei corrispettivi, delle quote e dei contributi percepiti – previste per gli enti non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica) sono subordinate sia al possesso di determinati **requisiti** previsti dalla normativa tributaria (ex [articolo 148, Tuir](#), e [articolo 4, commi 4 e 6, D.P.R. 633/1972](#)), sia alla **tempestiva trasmissione** all'Agenzia delle entrate di dati e notizie rilevanti sotto il profilo fiscale attraverso il modello Eas.

Peraltro, in caso di **perdita dei requisiti qualificanti**, l'invio del modello deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui si verifica tale circostanza.

L'obbligo comunicativo riguarda gli **enti associativi non commerciali di carattere "privato"**, con esclusione dal, 5 settembre 2023, delle società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che si avvalgono (o intendono avvalersi) del **regime agevolativo** di cui all'[articolo 148, Tuir](#), e all'[articolo 4, commi 4 e 6, D.P.R. 633/1972](#), possedendo gli specifici requisiti richiesti.

L'adempimento, inoltre, grava anche **sugli enti associativi** che, ai sensi dell'[articolo 148, comma 1, Tuir](#), si limitano a **riscuotere quote associative** oppure **contributi** versati dagli associati o partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta dai medesimi.

Il modello Eas va **trasmesso all'Agenzia delle entrate** esclusivamente in **modalità telematica**.

Alcune variazioni di dati non fanno, però, scattare l'obbligo di inviare il modello Eas. Si tratta delle modifiche riguardanti:

- i **dati anagrafici dell'ente non commerciale** (Sezione "*Dati relativi all'ente*") oppure quelli del **rappresentante legale** (Sezione "*Rappresentante legale*"), poiché queste sono già state comunicate all'Agenzia delle entrate tramite il modello AA5/6 (in caso di soggetto non titolare di partita Iva) o il modello AA7/10 (in caso di soggetto titolare di partita Iva);
- specificatamente i dati contenuti nei **seguenti punti** della Sezione "*Dichiarazioni del rappresentante legale*":
 1. il **punto 20**, in cui vanno indicati gli **importi** riferiti ai proventi ricevuti per attività di **sponsorizzazione e pubblicità**. L'esonero dalla nuova presentazione del modello Eas vale soltanto in caso di variazione degli importi;
 2. il **punto 21**, in cui vanno indicati gli importi dei costi per i **messaggi pubblicitari** per la diffusione dei propri beni e/o servizi;
 3. il **punto 23**, in cui va indicato l'ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle **entrate** dell'ente;
 4. il **punto 24**, in cui va indicato il **numero** di **associati** dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso;
 5. il **punto 30**, che accoglie gli importi delle **erogazioni liberali** ricevute;
 6. il **punto 31**, in cui vanno indicati gli importi dei **contributi pubblici** ricevuti;
 7. il **punto 33**, in cui va indicato il **numero** e i **giorni** delle **manifestazioni** per la raccolta pubblica di fondi.

La stessa Agenzia delle entrate ha chiarito che il **termine fissato per la presentazione del modello Eas non ha carattere perentorio**. Pertanto, la presentazione tardiva del modello non esclude l'ente dal regime agevolato di non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi, bensì **determina l'impossibilità di avvalersi del regime di decommercializzazione** per le sole **attività precedenti** la data di presentazione del modello stesso. Sicché "*l'associazione può applicare il ... regime agevolativo alle operazioni compiute **successivamente** alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello Eas*".

Peraltro, **l'omessa o tardiva presentazione del modello Eas può essere sanata ex tunc** attraverso l'istituto della **remissione in bonis** ([risoluzione n. 110/E/2012](#)). A tal fine, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, **si rende necessario**:

- **inviare** il modello Eas (in caso di omissione);
- **versare** contestualmente la **sanzione** pari a **250 euro** con il modello F24 Elide, inserendo il codice tributo "8114" e come "*anno di riferimento*" l'anno per il quale si effettua il versamento.